

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto costituisce un'assicurazione "claims made" prestata per la responsabilità civile del manager, della società e per la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile del manager
- ✓ Rimborso alla società di quanto questa paghi a ciascun manager al fine di tenerlo indenne dal danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa alla sua responsabilità
- ✓ Danno alla società derivante da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager o della società
- ✓ Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento
- ✓ Costi di difesa della società relativi ad una asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato
- ✓ Responsabilità civile verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente
- ✓ Furto di identità
- ✓ Costi e spese ragionevoli per consulenti incaricati di limitare l'effetto negativo sulla reputazione in relazione ad un evento di crisi
- ✓ Responsabilità derivante da rapporti di lavoro (coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Atti illeciti e fraudolenti
- ✗ Richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi pendente o precedente procedimento civile, amministrativo, penale conosciuto alla data di continuità
- ✗ Richieste di risarcimenti per sofferenza psichica connessa ad una responsabilità derivante da rapporti di lavoro
- ✗ Richiesta di risarcimento derivante da qualsiasi fondo di cui al Titolo I dell'ERISA del 1974 e successive modificazioni
- ✗ Inquinamento
- ✗ Diritti di proprietà intellettuale
- ✗ Rischio contrattuale puro (penalità contrattuale in genere, sanzioni, multe, ammende inflitte direttamente all'assicurato,...)
- ✗ Pratiche anticoncorrenziali
- ✗ Danni a cose o persone
- ✗ Servizi professionali
- ✗ Benefit previdenziali (esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'assicurato al di fuori del periodo di efficacia dell'assicurazione e/o conseguenti a comportamenti colposi posti in essere oltre il periodo di tempo indicato nel frontespizio di polizza e/o già presentate dal contraente



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio indicato nella scheda di polizza.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso scritto dal sinistro non appena ne sia venuto a conoscenza può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

- in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta mediante lettera raccomandata
- in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile dei Manager e della Società e della responsabilità derivante da rapporti di lavoro



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Private Edge"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;

- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

La presente assicurazione è prestata in forma "Claims made" e, pertanto, è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto.

Copertura della Responsabilità del Manager	Manager L'assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il danno che a lui derivi da qualsivoglia richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.
	Rimborso alla società L'assicuratore indennizza ciascuna società di quanto la stessa paghi a ciascun manager al fine di tenerlo indenne dal danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.
	Ripristino del massimale Laddove il massimale sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti, l'assicuratore accorda il ripristino del massimale, indennizzando ciascun amministratore membro del consiglio di amministrazione del contraente per qualsiasi danno che non sia indennizzato dalla società. La presente copertura si applica esclusivamente al danno che non sia una richiesta di risarcimento o una circostanza connessa come descritte nell'articolo nelle Condizioni di Assicurazione.
Copertura della Responsabilità della Società	Responsabilità della società L'assicuratore indennizza a ciascuna società il danno che derivi da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità della società.
	Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento.
	Inadempimento contrattuale L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale).
	Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale società da un ente terzo ove: a) una simile richiesta di risarcimento sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta da parte di tale ente terzo; e b) una simile perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente di tale società che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.

	Lesioni fisiche e/o danni ai beni L'assicuratore indennizzerà a ciascuna persona assicurata i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento per lesioni fisiche e/o danni ai beni diversa da una richiesta di risarcimento coperta ai sensi della estensione Spese in materia di salute e sicurezza e spese relative a corporate manslaughter di cui al punto 2.19.
	Costi di difesa relativi a multe e sanzioni I costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento avente ad oggetto multe e sanzioni contro qualsiasi società
	Furto di identità Se un soggetto diverso da una persona assicurata stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una società, l'assicuratore dovrà pagare tutti gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute dalla stessa società per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la società.
	Spese legali per la risposta ad un evento critico di natura regolamentare L'assicuratore indennizzerà onorari, costi e spese di natura legale ragionevoli e necessari sostenuti dalla società con il preventivo consenso scritto dell'assicuratore per rispondere ad un evento critico di natura regolamentare.
	Spese di pubbliche relazioni per la gestione di un evento di crisi L'assicuratore indennizzerà all'ente assicurato onorari, costi e spese ragionevoli per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ente assicurato in relazione ad un evento di crisi..
	(i) Responsabilità derivante da rapporti di lavoro L'assicuratore indennizzerà a ciascuna società il danno derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro. (ii) Responsabilità derivante dalla violazione di diritti di terzi L'assicuratore indennizzerà a ciascuna società il danno derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con la violazione di diritti di terzi. (iii) Responsabilità derivante dall'utilizzo illecito di internet L'assicuratore indennizzerà a ciascuna società il danno derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con l'utilizzo illecito di internet. (iv) Rinuncia alla franchigia Ai sensi di questa polizza nessuna franchigia si applicherà in relazione alle richieste di risarcimento connesse a responsabilità derivante da rapporti di lavoro, purché: a) la società abbia in essere una formale procedura scritta per la gestione delle lamentele dei lavoratori; b) con riferimento alla lite che fonda la richiesta di risarcimento, la società abbia seguito il consiglio del <i>team di assistenza legale</i> sin dal momento in cui è stata attivata per la prima volta la formale procedura scritta della società, predisposta per la gestione delle lamentele dei lavoratori.

**Copertura della
Responsabilità
derivante da
Rapporti di Lavoro**

Precisazione Controllate Estere	La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.
Periodo di osservazione di 90 giorni	Il contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione di 90 giorni, applicabile in via automatica, se questa polizza non è rinnovata o sostituita con una simile; o
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Istruttorie e inchieste preliminari	L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessarie di ciascuna persona assicurata direttamente sostenute dallo stesso con riferimento (i) a qualsivoglia inchiesta preliminare; (ii) alla preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'autorità pubblica in connessione con qualsiasi inchiesta preliminare; (iii) alle attività di preparazione e partecipazione ad un' investigazione, ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi persona assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un ente assicurato.
Corporate Manslaughter	(i) L'Assicuratore rimborsa alla Persona Assicurata i Costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del <i>Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007</i>. (ii) L'Assicuratore indennizza,, gli onorari, i costi e le spese ragionevoli per consulenti di pubbliche relazioni, incaricati di prestare servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una Richiesta di Risarcimento ovvero ad un'indagine penale per Corporate Manslaughter La copertura di cui al punto (ii) è applicabile ad un ente assicurato esclusivamente ove sia stata acquistata la Copertura assicurativa "Responsabilità della società".
Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni	L'assicuratore indennizza i costi di difesa di ciascun assicurato per tutte le richieste di risarcimento per lesioni fisiche e/o danni ai beni.
Altra assicurazione Polizza spese legali	Ove un assicurato, oltre a questa polizza, abbia un'assicurazione delle spese legali che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'assicurato sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla polizza spese legali, allora l'assicuratore sarà tenuto ad indennizzare tali spese legali a primo rischio purché, prima di tale pagamento, l'assicurato abbia comunicato per iscritto all'assicuratore

	l'esistenza della polizza spese legali la sua richiesta di indennizzo in relazione a tali spese legali e fornisca prova scritta all'assicuratore di tale comunicazione.
Costi di emergenza	L'assicuratore coprirà i costi di difesa riguardanti una richiesta di risarcimento relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto.
Periodo di osservazione	Il contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione indicato nella scheda di polizza per le diverse Coperture Assicurative operanti, a condizione che il contraente lo richieda per iscritto e paghi il premio addizionale previsto, non oltre 30 giorni dopo la scadenza del periodo di polizza. Il periodo di osservazione non è soggetto ad alcuna cessazione anticipata e non si applica in caso di compimento di un'operazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso, a seguito di richiesta scritta da parte del contraente, l'assicuratore avrà facoltà di fornire un'offerta per un periodo di osservazione di run-off.
Periodo di osservazione di run-off per persone assicurate che vanno in pensione	L'assicuratore presterà: (i) un periodo di osservazione illimitato per qualsiasi manager, che va in pensione, dà le dimissioni, o cessa dalla carica per naturale scadenza del mandato prima di o durante il periodo di polizza, per motivi diversi da un'operazione, e purché: a) la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; ovvero b) ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto.
Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni	L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenuti da ciascuna persona assicurata per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii) sotto: (i) legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dalla persona assicurata e previamente approvati dall'assicuratore, direttamente in connessione con procedure di estradizione iniziate contro tale persona assicurata; o (ii) consulenti di pubbliche relazioni che prestino servizi di pubbliche relazioni in connessione con procedure di estradizione. La presente copertura non opererà ove l'extradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla persona assicurata all'assicuratore.

Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale	L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute da una persona assicurata in relazione a qualsiasi procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale. La presente copertura non opererà ove il procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale sia la conseguenza di un illecito penale di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla persona assicurata all'assicuratore.
Spese per pubbliche relazioni	L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese per consulenti di pubbliche relazioni incaricati di prestare servizi relativi alle pubbliche relazioni in connessione con una richiesta di risarcimento, un' investigazione o una inchiesta preliminare coperte, ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza.
Presenza in udienza	L'assicuratore corrisponderà alla persona assicurata gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una Corte da parte di tale persona assicurata in connessione con ogni richiesta di risarcimento assicurata: (i) per ogni amministratore o dirigente, amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente, di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione: Euro 300 (ii) per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto (i): Euro 150
Nuova controllata	Se il contraente, durante il periodo di polizza: (i) sia direttamente sia indirettamente, attraverso una più delle sue controllate, ottiene il controllo di un ente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano; o (ii) crea un nuovo ente, la nozione di controllata si estende automaticamente a tale ente, salvo che, al momento dell'ottenimento di tale controllo o partecipazione o della costituzione, l'ente: (i) sia costituito o abbia sede legale negli Stati Uniti d'America; (ii) abbia tutti o parte dei suoi titoli quotati in una borsa o mercato; o (iii) si trovi in un paese dove nessuna società ha ancora una controllata; (iv) sia controllato da un ente di cui il contraente non abbia, direttamente indirettamente, il controllo.
Costi di mitigazione	L'assicuratore indennizzerà l'assicurato di qualsiasi pagamento ragionevole e necessario ad un potenziale reclamante o i costi e le spese ragionevoli e necessari sostenuti da un assicurato a seguito di un'azione intrapresa dall'assicurato esclusivamente per prevenire o mitigare le conseguenze di una potenziale richiesta di risarcimento contro un assicurato che, se dovesse essere effettivamente avanzata, darebbe luogo ad una richiesta di risarcimento coperta in base alla Copertura della Responsabilità del

	Manager.
Responsabilità personale per le imposte societarie	L'assicuratore indennizzerà le imposte societarie non pagate della società nel caso in cui, e solo nella misura in cui, la responsabilità personale per tale mancato pagamento di imposte è stabilita dalla legge a carico di una persona assicurata nella giurisdizione in cui è avanzata la richiesta di risarcimento.
Spese di partecipazione ad udienze nell'ambito di procedimenti di insolvenza	L'assicuratore indennizzerà le spese di partecipazione ad udienze nell'ambito di procedimenti di insolvenza di ogni persona assicurata, fatto salvo il sottolimito specificato al punto 5 della Scheda.
Spese in materia di salute e sicurezza e spese relative a Corporate Manslaughter	(i) le spese di assistenza in materia di salute e sicurezza di qualsiasi società; (ii) le spese per procedimenti in materia di salute e sicurezza di qualsiasi società; e (iii) le spese di intervento ed i compensi, i costi e le spese ragionevoli e necessari sostenuti con il previo consenso scritto dell'assicuratore da parte di una società in relazione a qualsiasi procedimento in materia di salute e sicurezza per spese di intervento.
 Che cosa non è assicurato?	
Condotta	(I) Il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'assicurato non aveva legalmente diritto; (II) la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento, nel caso che uno dei fatti di cui sopra sia definitivamente accertato da un tribunale o da un collegio arbitrale o a seguito di un'ammissione formale per iscritto da parte dell'assicurato.
Richieste di risarcimento e circostanze precedenti	Fatti contestati in o fatti relativi agli stessi atti, errori, omissioni o contenuti in una Richiesta di Risarcimento che sia stata notificata o in una circostanza di cui sia stata data notifica in una polizza di cui la presente costituisce un rinnovo o una sostituzione o che segue temporalmente; fatti, errori ed omissioni da cui, antecedentemente alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento, anche non denunciati. Qualsiasi pendente o precedente procedimento civile, amministrativo, penale, o regolamentare, investigazione, arbitrato o aggiudicazione conosciuto alla data di continuità, o derivante o attinente agli stessi o essenzialmente gli stessi fatti come risultanti da tali procedimenti.
Lesioni fisiche e/o danni ai beni	Qualsiasi richiesta di risarcimento rivolta per lesioni personali e/o danni ai beni. Tale esclusione non si applica a: (i) qualsiasi richiesta di risarcimento per sofferenza psichica connessa ad una responsabilità derivante da rapporti di lavoro; o

	(ii) l'estensione 2.2 – Corporate Manslaughter (iii) l'estensione 2.3 – Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni (iv) l'estensione 2.19 – Spese in materia di salute e sicurezza e spese relative a Corporate Manslaughter.
Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da Assicurati	Qualsiasi richiesta di risarcimento U.S.A. che è avanzata da o per conto di qualsiasi: (i) assicurato; oppure (ii) ente esterno in cui tale persona assicurata serve o ha servito come amministratore di un ente esterno. Tale esclusione non si applica a: (iii) qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi persona assicurata: a) per ogni violazione relativa a rapporti di impiego, avanzata da qualsiasi persona assicurata; b) avanzata da una persona assicurata per contributi o risarcimenti, se la richiesta di risarcimento deriva direttamente da un'altra richiesta di risarcimento diversamente disciplinata dalla presente Polizza; c) avanzata da qualsiasi precedente amministratore o dirigente o dipendente di una società o ente esterno; oppure d) avanzata da un curatore fallimentare, commissario liquidatore o fiduciario o liquidatore di una società o ente esterno direttamente o per conto di una società o ente esterno, o (iv) i costi di difesa di ogni persona assicurata.
Diritti di proprietà intellettuale	Qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.
Le pratiche anticoncorrenziali	Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui.
Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro	Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su, o attribuibile alla responsabilità derivante da rapporti di lavoro.
Servizi professionali	Qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o consulenza ad un acquirente o cliente dell'assicurato.
Benefit previdenziali	Obblighi relativi a fondi pensione relativi ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di

	sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.
Contratto	Derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una società ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta. Tale esclusione non si applica alla responsabilità che sarebbe stata imputata alla società in assenza di tale contratto, a qualsiasi richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità derivante dai rapporti di lavoro ed ad i costi di difesa oggetto della copertura "Responsabilità della società - Inadempimento Contrattuale", se acquistata.
Procedimenti sanzionatori	Qualsiasi richiesta di risarcimento volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia ente assicurato; posto che tale esclusione non si applica alle seguenti voci, se assicurabili: (i) richieste di risarcimento relative a titoli; o (ii) richieste di risarcimento da parte di qualsiasi autorità regolamentare per quanto riguarda: a) legislazione in materia di salute e sicurezza; b) decessi di cui è responsabile la società (corporate manslaughter); c) responsabilità derivanti da rapporti di lavoro.
ERISA	Qualsiasi fondo pensione, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell' <i>Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA)</i> , e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell' <i>Internal Revenue Code del 1986 (USA)</i> , e successive modificazioni e integrazioni.
OFAC	Se in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sia capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
FAIR LABOR STANDARD ACT	(i) Il rifiuto, l'incapacità o l'impossibilità di qualsiasi assicurato di pagare salari o straordinari (o importi che rappresentano tali salari o straordinari) per servizi resi (fatta eccezione per pagamenti dovuti in conseguenza di un atto illecito o danni per atti illeciti diversi da conversione); (ii) deduzioni improprie sui salari applicate da un assicurato ad un dipendente o presunto dipendente; o (iii) mancato beneficio o mancata applicazione di periodi obbligatori di pausa o di riposo previsti dalla legge; Questa esclusione non si applica a danni derivanti da richieste di risarcimento per ritorsione.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.	



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato:

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.
---------------	--

	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.
Sospensione	Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Alle società che intendono assicurare i rischi relativi alla responsabilità civile propria e dei manager nonché la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/.
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	

Private Edge - Scheda di polizza

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Numero di polizza

1 **Contraente**

2 **Sede legale e C.F./P.IVA**

3 **Periodo di polizza**

4 **Indicazione delle coperture**

Copertura Assicurativa			Massimale	Franchigia
Indicare Operante o 'Non operante'				
Operante	1.1	Copertura della responsabilità del manager	Massimale aggregato per tutte le <i>richieste di risarcimento</i> :	Nessuna
Operante / Non Operante	1.2	Copertura della responsabilità della società	Massimale aggregato per tutte le <i>richieste di risarcimento</i> :	Euro per richiesta di risarcimento
Operante / Non Operante	1.3	Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	Massimale aggregato per tutte le <i>richieste di risarcimento</i> :	Euro per richiesta di risarcimento
	Il <i>massimale</i> totale aggregato - Applicabile alle sopra indicate Coperture Assicurative in aggregato per tutti i danni indennizzabili o a tutte le coperture Assicurative in aggregato tra loro:		Massimale totale aggregato: Nessuno	

Ove sia indicato un *massimale* aggregato per una *Copertura Assicurativa*, l'ammontare indicato per tale *Copertura Assicurativa* sarà da considerarsi come la massima esposizione per tale copertura assicurativa (in aggregato per l'intero periodo di polizza o periodo di osservazione se attivato)

5 Sottolimiti		
1.1 - Responsabilità del Manager		Sottolimito aggregato annuo
1.2 (ii)	Costi di difesa della persona assicurata per inquinamento	€
Copertura Assicurativa		Sottolimito aggregato annuo
1.2 - Responsabilità della società		
1.2 (ii)	Costi di difesa della società per inquinamento	€
1.2 (iii)	Inadempimento contrattuale	€
1.2 (iv)	Responsabilità verso terzi	€
1.2 (v)	Furto di identità	€
1.2 (vi)	Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di evento di crisi	€
Estensioni		
2.2	Decesso di cui sia responsabile la società - Spese per pubbliche relazioni - Enti assicurati	€
2.2	Decesso di cui sia responsabile la società - Spese per pubbliche relazioni - Persona assicurata	€
2.3	Lesioni fisiche e danni ai beni - Persona assicurata	€
2.3	Lesioni fisiche e danni ai beni - Enti assicurati	€
2.5	Costi di emergenza	il limite per costi di difesa relativo a ciascuna copertura, pari al 25% del massimale; in ogni caso l'ammontare dei costi di difesa non potrà superare €2 Milioni in aggregato per tutte le coperture
2.8(i)	Costi per l'assistenza e per la consulenza fiscale relativi all'estradizione	€

2.8(ii)	Spese per le pubbliche relazioni relative all'estradizione	€												
2.10	Spese per le pubbliche relazioni	€												
2.11	Presenza in udienza	€												
I sottolimiti indicati rappresentano l'ammontare totale pagabile ai sensi di tutte le Coperture Assicurative e le Estensioni combinate.														
6	Reintegro del Massimale per Copertura Assicurativa 1.1 (iii)	Sempre operante												
	Indennizzo ulteriore per i membri del consiglio di amministrazione del contraente	Pari al 10% del massimale indicato per la copertura assicurativa 1.1 Responsabilità del manager con il massimo di €1.000.000,00 Verrà garantito un unico reintegro del massimale per un nuovo sinistro in caso, in caso di esaurimento del massimale di cui al punto 4 del presente frontespizio												
7	Data di continuità													
	1.1 Responsabilità del manager													
	1.2 Responsabilità della società													
	1.3 Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro													
8	Periodo di osservazione:	Premio (espresso in % dell'intero premio annuale in corso al momento della scadenza del periodo di polizza.												
	- copertura 1.1. Responsabilità dei Managers	<table border="1"> <tr> <th>1 anni</th><th>2 anni</th><th>3 anni</th><th>4 anni</th><th>5 anni</th><th>6 anni</th></tr> <tr> <td>30%</td><td>60%</td><td>90%</td><td>120%</td><td>150%</td><td>160%</td></tr> </table>	1 anni	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	30%	60%	90%	120%	150%	160%
1 anni	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni									
30%	60%	90%	120%	150%	160%									
	- copertura 1.2. Responsabilità della Società	<table border="1"> <tr> <th>1 anni</th><th>2 anni</th></tr> <tr> <td>60%</td><td>100%</td></tr> </table>	1 anni	2 anni	60%	100%								
1 anni	2 anni													
60%	100%													
	- copertura 1.3. Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro	<table border="1"> <tr> <th>1 anno</th><th>2 anni</th></tr> <tr> <td>60%</td><td>100%</td></tr> </table>	1 anno	2 anni	60%	100%								
1 anno	2 anni													
60%	100%													
PREMIO ASSICURATIVO														

Copertura 1.1 : Copertura della responsabilità del manager	
Premio imponibile annuo:	
Tasse	
Premio lordo annuo	
Copertura 1.2 : Copertura della responsabilità della società	
Premio imponibile annuo:	
Tasse	
Premio lordo annuo	
Copertura 1.3 : Copertura della responsabilità derivante da rapporti di lavoro	
Premio imponibile annuo:	
Tasse	
Premio lordo annuo	
Premio Complessivo per l'intero periodo	
Premio imponibile annuo:	
Tasse	
Premio lordo annuo	

Private Edge

1. Coperture Assicurative	pag. 2
1.1 Copertura della responsabilità del manager	pag. 2
1.2 Copertura della responsabilità della società	pag. 2
1.3 Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	pag. 3
2. Estensioni	pag. 4
2.1 Istruttorie e inchieste preliminari	pag. 4
2.2 Corporate Manslaughter	pag. 4
2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni	pag. 5
2.4 Polizza spese legali	pag. 5
2.5 Costi di emergenza	pag. 5
2.6 Periodo di osservazione	pag. 5
2.7 Periodo di osservazione di run-off per persone assicurate che vanno in pensione	pag. 6
2.8 Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni	pag. 6
2.9 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale	pag. 6
2.10 Spese per pubbliche relazioni	pag. 6
2.11 Presenza in udienza	pag. 6
2.12 Accesso a consulenza legale gratuita	pag. 7
2.13 Nuova controllata	pag. 7
3. Definizioni	pag. 7
4. Esclusioni	pag. 16
5. Richieste di risarcimento	pag. 19
6. Massimali e franchigie	pag. 21
7. Condizioni generali	pag. 23
7.1 Non annullabilità	pag. 23
7.2 Risoluzione	pag. 23
7.3 Natura divisibile della polizza	pag. 23
7.4 Altre assicurazioni e indennizzo	pag. 23
7.5 Variazioni del rischio	pag. 23
7.6 Controversie	pag. 24
7.7 Denuncia e poteri	pag. 24
7.8 Divieto di cessazione del contratto	pag. 24
7.9 Legge applicabile	pag. 24
7.10 Diritti di terzi	pag. 24
7.11 Rubriche, Titoli, e altri riferimenti	pag. 24
7.12 Reclami	pag. 25

Avvertenze

Polizza claims made and reported - Tutte le coperture assicurative di questa polizza sono prestate solo per *richieste di risarcimento* rivolte per la prima volta all'*assicurato* durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di osservazione*, e da questi *denunciate* all'*assicuratore* nel *periodo di assicurazione* o nel *periodo di osservazione* (ove applicabile e vigente) o al più tardi (se successivo) entro il novantesimo giorno da quando la *richiesta di risarcimento* è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'*assicurato*, secondo quanto previsto da questa polizza ed in particolare all'articolo 5.1 - Denuncia di richieste di risarcimento e delle circostanze.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nella presente polizza vengono riportate in grassetto, fra le altre, le clausole che contengono decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato.

A richiesta facoltativa del *contraente*, l'*assicuratore* si obbligherà a difendere l'*assicurato* dalla *richiesta di risarcimento* rivolta contro di lui, in conformità a quanto previsto all'art. 5.3 delle Condizioni Generali - Difesa e Liquidazione.

A condizione che sia pagato il relativo premio nel termine concordato tra le parti, l'*assicuratore* ed il *contraente* stipulano quanto segue:

1. Coperture assicurative

1.1 Copertura della Responsabilità del Manager

(i) Manager

L'*assicuratore* si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito al punto 4 del Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il *danno* che a lui derivi da qualsivoglia *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

(ii) Rimborso alla società

L'*assicuratore* indennizzerà ciascuna *società* di quanto la stessa paghi a ciascun *manager* al fine di tenerlo indenne dal *danno* derivante da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

(iii) Ripristino del massimale

Laddove il massimale sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti, l'*assicuratore* accorderà il ripristino del massimale, indennizzando ciascun *amministratore* membro del consiglio di amministrazione del *contraente* per qualsiasi *danno* che non sia indennizzato dalla *società*, **nei limiti del Massimale Ulteriore di cui al punto 6 della scheda di polizza. La presente copertura si applicherà esclusivamente al danno che non sia una richiesta di risarcimento o una circostanza connessa come descritte nell'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze connesse.**

1.2 Copertura della Responsabilità della Società

(i) Responsabilità della società

L'assicuratore indennizzerà a ciascuna società il danno che derivi da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità della società.

(ii) Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento

Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.5, l'assicuratore indennizzerà a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento.

(iii) Inadempimento contrattuale

Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.11, l'assicuratore indennizzerà a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale).

(iv) Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente.

L'assicuratore indennizzerà a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale società da un ente terzo ove:

a) una simile richiesta di risarcimento sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta da parte di tale ente terzo; e

b) una simile perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente di tale società che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.

(v) Furto di identità

Se un soggetto diverso da una persona assicurata stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una società, l'assicuratore dovrà pagare tutti gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute dalla stessa società per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la società.

(vi) Evento di Crisi

L'assicuratore indennizzerà all'ente assicurato onorari, costi e spese **ragionevoli** per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ente assicurato in relazione ad un evento di crisi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice Civile, applicabile limitatamente al punto (iv), le coperture illustrate negli articoli da 1.2 (ii) a 1.2 (vi) inclusi sono soggette ai sottolimiti di cui al punto 5 della scheda di polizza.

1.3 Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro

(i) **Responsabilità derivante da rapporti di lavoro**

L'assicuratore indennizzerà a ciascuna società il danno derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

(ii) **Rinuncia alla franchigia**

Ai sensi di questa polizza nessuna franchigia si applicherà in relazione alle richieste di risarcimento connesse a responsabilità derivante da rapporti di lavoro, purché:

a) la società abbia in essere una formale procedura scritta per la gestione delle lamentele dei lavoratori;

b) con riferimento alla lite che fonda la richiesta di risarcimento, la società abbia seguito il consiglio del team di assistenza legale sin dal momento in cui è stata attivata per la prima volta la formale procedura scritta della società, predisposta per la gestione delle lamentele dei lavoratori.

2. Estensioni

Applicabili a tutti i danni coperti ai sensi di tutte le Coperture Assicurative indicate sulla scheda di polizza come operanti (ad eccezione della Copertura Assicurativa 1.5 - Crime Loss), e per le quali sia stato pagato il relativo premio nel termine stabilito dalle parti, salvo ove diversamente previsto. Le Estensioni di Copertura non si applicheranno ad alcun ente assicurato ove sia stata acquistata la sola Copertura Assicurativa 1.1.

2.1 Istruttorie e inchieste preliminari

L'assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli e necessarie** di ciascuna persona assicurata direttamente sostenute dallo stesso con riferimento a:

(i) qualsivoglia *inchiesta preliminare*;

(ii) la preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'autorità pubblica in connessione con qualsiasi *inchiesta preliminare*;

(iii) le attività di preparazione e partecipazione ad un' *investigazione*,

ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi persona assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un ente assicurato. Tutti i danni coperti ai sensi della presente estensione di copertura saranno considerati indennizzati ai sensi della Copertura Assicurativa 1.1 - Responsabilità del manager e saranno soggetti pertanto al relativo massimale.

2.2 Corporate Manslaughter

(i) L'Assicuratore rimborserà alla Persona Assicurata i Costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007.

(ii) L'Assicuratore indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nel punto 5 della scheda di polizza**, gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** per consulenti di pubbliche relazioni, incaricati di prestare servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una Richiesta di Risarcimento ovvero ad un'indagine penale per Corporate Manslaughter

La copertura di cui al punto (ii) è applicabile ad un *ente assicurato* esclusivamente ove sia stata acquistata la Copertura assicurativa 1.2 - Responsabilità della società.

2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni

L'assicuratore indennizzerà i *costi di difesa* di ciascun assicurato per tutte le *richieste di risarcimento per lesioni fisiche e/o danni ai beni*. **La copertura è applicabile ad un ente assicurato solo ove sia stata acquistata la Copertura Assicurativa 1.2 - Copertura della responsabilità della società e sarà soggetta ai sottolimiti specificati nel punto 5 della scheda di polizza.**

2.4 Altra assicurazione - Polizza spese legali

Ove un *assicurato*, oltre a questa polizza, abbia un'assicurazione *delle spese legali* che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'assicurato sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla *polizza spese legali*, allora l'assicuratore sarà tenuto ad indennizzare tali spese legali a primo rischio **purché, prima di tale pagamento, l'assicurato abbia comunicato per iscritto all'assicuratore l'esistenza della polizza spese legali la sua richiesta di indennizzo in relazione a tali spese legali e fornisca prova scritta all'assicuratore di tale comunicazione.**

2.5 Costi di emergenza

L'assicuratore coprirà anche i *costi di difesa* riguardanti una *richiesta di risarcimento* relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, fino all'ammontare indicato nel punto 5 della scheda di polizza.

2.6 Periodo di osservazione

Il *contraente* avrà diritto ad un *periodo di osservazione*:

- (i) di 90 giorni, applicabile in via automatica, se questa polizza non è rinnovata o sostituita con una simile; o
- (ii) indicato nel punto 8 della scheda di polizza per le diverse Coperture Assicurative operanti, **a condizione che il contraente lo richieda per iscritto e paghi il premio addizionale previsto, non oltre 30 giorni dopo la scadenza del periodo di polizza.**

Il periodo di osservazione non è soggetto ad alcuna cessazione anticipata e non si applica in caso di compimento di un'operazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso, a seguito di richiesta scritta da parte del *contraente*, l'assicuratore avrà facoltà di fornire un'offerta per un *periodo di osservazione di run-off*

. Nel valutare questa richiesta, l'assicuratore avrà diritto a richiedere qualsiasi informazione e documentazione ritenga necessaria al fine di poter offrire i termini e condizioni ritenuti a suo avviso più appropriati.

2.7 Periodo di osservazione di run-off per persone assicurate che vanno in pensione

L'assicuratore presterà:

- (i) un *periodo di osservazione* illimitato per qualsiasi *manager*;

che va in pensione, dà le dimissioni, o cessa dalla carica per naturale scadenza del mandato prima di o durante il *periodo di polizza*, **per motivi diversi da un'operazione, e purché:**

- a) **la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; ovvero**

- b) ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto.

2.8 Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

L'assicuratore indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nel punto 5 della scheda di polizza**, gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenuti da ciascuna *persona assicurata* per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii) sotto:

- (i) legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dalla *persona assicurata* e previamente approvati dall'assicuratore, direttamente in connessione con procedure di estradizione iniziate contro tale *persona assicurata*; o
- (ii) *consulenti di pubbliche relazioni* che prestino servizi di *pubbliche relazioni* in connessione con procedure di estradizione.

La presente copertura non opererà ove l'extradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la *persona assicurata* sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interAMENTE rimborsati dalla *persona assicurata* all'assicuratore.

2.9 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

L'assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute da una *persona assicurata* in relazione a qualsiasi *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

La presente copertura non opererà ove il *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale* sia la conseguenza di un illecito penale di cui la *persona assicurata* sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interAMENTE rimborsati dalla *persona assicurata* all'assicuratore.

2.10 Spese per pubbliche relazioni

L'assicuratore indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nel punto 5 della scheda di polizza**, gli onorari, i costi e le spese per *consulenti di pubbliche relazioni* incaricati di prestare servizi relativi alle *pubbliche relazioni* in connessione con una *richiesta di risarcimento*, un' *investigazione* o una *inchiesta preliminare* coperte, **ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza.**

2.11 Presenza in udienza

L'assicuratore corrisponderà alla *persona assicurata* gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una *Corte* da parte di tale *persona assicurata* in connessione con ogni *richiesta di risarcimento* assicurata, **fino all'ammontare complessivo indicato nel punto 5 della scheda di polizza:**

- (i) per ogni amministratore o dirigente, *amministratore di un ente esterno*, o qualsivoglia *dipendente*, di un *ente assicurato* che svolga funzioni direttive o di supervisione: Euro 300
- (ii) per qualsiasi altra *persona assicurata* non indicata nel precedente punto (i): Euro 150

2.12 Accesso a consulenza legale gratuita

L'assicuratore ha organizzato la prestazione dei seguenti servizi legali gratuiti durante il *periodo di polizza*:

- (i) il *team di assistenza legale* presterà assistenza ad ogni *manager* o *società* in materia di: diritto del lavoro, diritto della salute e della sicurezza e diritto commerciale **esclusivamente ai sensi della legge italiana. La copertura sarà disponibile solo ove siano state acquistate la Copertura Assicurativa 1.2 - Copertura della responsabilità della società e 1.3 - Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e l'assistenza legale si riferisca a richieste di risarcimento relative a tali coperture. La consulenza legale verrà prestata, fino ad un massimo di un'ora per ciascuna domanda derivante dagli stessi fatti o da fatti connessi.**

2.13 Nuova controllata

Se il *contraente*, durante il *periodo di polizza*:

- (i) sia direttamente sia indirettamente, attraverso uno più delle sue *controllate*, ottiene il controllo di un ente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano, per esempio il *contraente* viene a disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero il *contraente* viene ad esercitare un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso; o
- (ii) crea un nuovo ente,

la nozione di *controllata* si estende automaticamente a tale ente, **salvo che, al momento dell'ottenimento di tale controllo o partecipazione o della costituzione, l'ente:**

- (i) sia costituito o abbia sede legale negli Stati Uniti d'America;
- (ii) abbia tutti o parte dei suoi *titoli* quotati in una borsa o mercato; o
- (iii) si trovi in un paese dove nessuna *società* ha ancora una *controllata*; tale esclusione troverà applicazione esclusivamente per le garanzie 1.2, 1.3, 1.4
- (iv) sia controllato da un ente di cui il *contraente* non abbia, direttamente o indirettamente, il controllo.

3. Definizioni

Nella presente polizza le seguenti parole in corsivo avranno il significato descritto sotto.

3.1 Agente inquinante

Qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, irritante, tossica o pericolosa, o un contaminante, inclusi, ma senza limitazione a, asbesto, piombo, fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

3.2 Amministratore

Un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale del *contraente*, ovvero, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (in caso di adozione del sistema dualistico), ovvero del consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione (in caso di adozione del sistema monistico).

3.3 Amministratore di fatto

Ogni persona fisica che, come conseguenza dell'essere un amministratore, un dirigente o un *dipendente* di una società, è considerato un amministratore di fatto di un'altra società

3.4 Amministratore di un ente esterno

Una persona fisica che, per esplicita nomina di una *società*, agisce, o ha agito o comincia ad agire durante il *periodo di polizza* come amministratore, dirigente, direttore o simile figura in un *ente esterno*.

3.5 Arbitratore

Un arbitratore da individuarsi d'accordo fra le parti, o in assenza di accordo, da indicarsi a cura del presidente del Tribunale di Milano o, in caso di danno che si produca al di fuori della giurisdizione italiana, a cura del presidente del Tribunale del luogo dove si è sofferto il *danno*.

3.6 Assicurato

Qualsiasi *persona assicurata* o *ente assicurato*.

3.7 Assicuratore

AIG Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia.

3.8 Autorità pubblica

Ogni regolatore, corpo disciplinare, autorità con competenze in materia penale, ente governativo, agenzia governativa, associazioni imprenditoriali di categoria riconosciute, o altri enti cui la legge attribuisca il potere di svolgere indagini circa gli affari degli *assicurati*.

3.9 Benefici relativi all'impiego

- (i) gratifiche, e fringe benefits;
- (ii) pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i *dipendenti* o fondo pensione;
- (iii) stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una *società*; o
- (iv) incentivo o remunerazione differita.

3.10 Contraente

L'ente indicato al punto 1 della scheda di polizza.

3.11 Controllata

Un ente:

(i) che non ha *titoli* quotati in mercati, regolamentati o meno; o

(ii) del quale il *contraente*, direttamente o indirettamente, attraverso una o più altre entità, ha il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile italiano - per esempio il contraente dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero il contraente esercita un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso,

al momento o prima della data di decorrenza di questa polizza.

La copertura di ogni *controllata* o *persona assicurata* di tale *controllata* si applicherà solamente agli atti, errori ed omissioni commessi o in corso mentre tale ente è una *controllata*.

3.12 Consulenti di pubbliche relazioni

I *consulenti di pubbliche relazioni* approvati dall'*assicuratore* ed incaricati dall'*assicurato*.

3.13 Corte

Ogni corte presieduta da un giudice o da giudici nella quale siano esaminate o decise questioni legali o *richieste di risarcimento*.

3.14 Costi di difesa

- (i) Gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute da o per conto di un *assicurato* come costi di emergenza ai sensi della Estensione 2.5 - Costi di emergenza, o **con il preventivo consenso scritto dell'assicuratore (che non potrà essere irragionevolmente ritardato o negato)**, dopo che una *richiesta di risarcimento* è stata avanzata, laddove tali onorari, costi e spese siano direttamente in connessione con l'indagine, difesa, liquidazione o appello.
- (ii) Onorari, costi e spese **ragionevoli** di esperti riconosciuti ingaggiati attraverso il difensore legale per preparare una perizia, una relazione, una valutazione, una diagnosi o la confutazione di una prova in connessione con la difesa di una *richiesta di risarcimento* coperta; o
- (iii) le cauzioni necessarie per poter appellare una sentenza, il pignoramento di beni, o altri provvedimenti.

3.15 Danno

Qualsiasi somma che l'assicurato è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi i *costi di difesa*, i costi per *inchieste preliminari*, i costi per *istruttorie*, le somme dovute a titolo di risarcimento danni (ivi compresi danni punitivi o esemplari), le somme dovute a titolo di rimborso dei costi o in ragione di transazioni (ivi compresi i costi e le spese legali dell'attore), gli interessi maturati prima e dopo un giudizio in relazione all'obbligazione risarcitoria o riparatoria coperta, e l'ammontare dei danni multipli che sono dovuti per effetto della moltiplicazione. L'applicazione di questa definizione relativamente ai danni punitivi, esemplari o multipli sarà disciplinata dalla legge che garantisce la più ampia copertura di questi danni. *Danno* comprende ogni somma coperta ai sensi di ogni Estensione di garanzia applicabile alla Copertura Assicurativa acquistata.

Danno non include:

- (i) qualsiasi sanzione ed ammenda
- (ii) imposte e tasse;
- (iii) forme di remunerazione, costi del tempo di una *persona assicurata*, o costi fissi o spese generali di un *ente assicurato* con l'eccezione di quanto previsto all'Estensione 2.12 - Presenza in udienza;
- (iv) somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla *richiesta di risarcimento*;
- (v) qualsivoglia somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del *fondo pensione*, ovvero un *atto di contestazione* (ivi inclusa la *contribution notice* emesso dall'autorità pensionistica inglese).
- (vi) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

In aggiunta, con riferimento alle sole *richieste di risarcimento* relative alla *responsabilità derivante dai rapporti di lavoro*, il termine *danno*, non include:

- (vii) il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- (viii) *benefici relativi all'impiego*;
- (ix) ogni responsabilità o costo sostenuto da un *assicurato* per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile;
- (x) ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una *richiesta di risarcimento* derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un *dipendente*.

3.16 Data di continuità

La data corrispondente indicata al punto 7 della scheda di polizza.

3.17 Corporate Manslaughter

Il procedimento penale nei confronti di una Persona Assicurata per omicidio colposo, in relazione all'attività della Società

3.18 Dipendente

- (i) ogni persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente in una *società*, che lavora in base ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che la *società* ha il diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative, e che la *società* remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni; o
- (ii) qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture della *società*, se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione della *società* ed è remunerata dalla *società* alla stessa maniera indicata per i *dipendenti* di cui al precedente punto (i).

3.19 Ente assicurato

Qualsiasi *società*.

3.20 Ente esterno

Un ente, ivi compreso ogni ente no profit, **diverso da:**

- (i) **una controllata;**
- (ii) **un ente che è stata costituito o ha sede negli Stati Uniti d'America;**
- (iii) **una banca, una camera di compensazione, un istituto di credito, un organismo di investimento collettivo del risparmio, una società di investimento, una società di consulenza finanziaria o un società di gestione del risparmio altrui, fondo di investimento, o mutualistico, fondo di private equity o una società di venture capital, una società di intermediazione mobiliare, un'assicurazione o altra società simile; o**
- (iv) **società i cui titoli sono quotati in un mercato;**

a meno che non sia indicato come un *ente esterno* in un'appendice di questa polizza.

3.21 Evento di crisi

Ciascuno dei seguenti eventi imprevisi che accadono durante il *periodo di polizza* ove, secondo la prudente opinione dell'amministratore delegato del *contraente*, l'evento ha potenzialmente la capacità di avere un impatto significativo sul ricavi consolidati annuali della *società* o sulla reputazione della *società*, in mancanza di una appropriata gestione dello stesso:

- (i) l'improvvisa e inaspettata morte o invalidità di un amministratore o di un dirigente;
- (ii) la condanna penale di un qualsivoglia amministratore o dirigente;
- (iii) la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito fondamentale;
- (iv) violenze del *dipendente* sul luogo di lavoro;
- (v) il primo accesso non autorizzato nei sistemi informatici della *società* ad emergere;
- (vi) il ritiro o il boicottaggio di qualsiasi prodotto;

- (vi) un disastro dovuto ad errore umano;
- (viii) una indagine penale o dovuta ad una frode; o
- (ix) una qualsiasi *richiesta di risarcimento*.

Evento di crisi non comprende un evento che influisce sul settore cui appartiene la società in generale e non sulla società, singolarmente considerata.

3.22 Fondo pensione

- (i) ogni fondo passato presente o futuro relativo erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale per i *dipendenti*;
- (ii) qualsiasi fondo pensione passato o presente;
fondato, gestito, o sponsorizzato da una *società* per il solo vantaggio dei suoi *dipendenti*, a condizione che lo stesso sia specificamente e nominalmente indicato nella scheda di polizza; o
- (iii) un qualsiasi fondo pensione, ovvero erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale fuso, trasferito o chiuso prima o durante il *periodo di polizza*, nei limiti di cui al successivo articolo 7.5;
- (iv) un qualsiasi *fondo pensione*, erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale creato o acquisito dal *contraente* durante il *periodo di polizza*.

3.23 Franchigia

L'ammontare indicato nel punto 4 della scheda di polizza.

3.24 Inchieste preliminari

- (i) accesso o visita in loco ad un *ente assicurato* da parte di un'*autorità pubblica* che accada per la prima volta durante il *periodo di polizza* che determina la produzione, l'esame, la copia e la confisca di documenti o interrogatorio ad una *persona assicurata*; o
- (ii) ogni notificazione formale da parte di un *ente assicurato* ad un'*autorità pubblica*, inviata per la prima volta durante il *periodo di polizza*, ove l'*ente assicurato* ragionevolmente ritenga che:
 - a) sia stata commessa una grave violazione dei doveri legali o regolamentari dell'*ente assicurato*, ovvero la stessa potrebbe essere stata commessa o potrebbe accadere in un futuro prossimo; o
 - b) sia accaduto un evento che l'*ente assicurato* ragionevolmente ritiene sia un evento del quale l'*autorità pubblica* deve essere informata, in conformità con quanto previsto nella disciplina regolamentare relativa all'attività di vigilanza dell'*autorità pubblica*.

3.25 Inquinamento

Ogni scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di un **agente inquinante**; o qualsivoglia ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione di **inquinanti**, materiale nucleare o rifiuti nucleari.

3.25 Investigazione

Qualsiasi audizione, esame, investigazione da parte di un'*autorità pubblica* negli affari di un *ente assicurato* o di un *ente esterno*, o una *persona assicurata* del predetto ente, la quale si intenderà iniziata a partire dal momento in cui la *persona assicurata* riceva, durante il *periodo di polizza*, atti o documenti:

- (i) che richiedano loro di presentarsi presso o di produrre documenti a favore di un'*autorità pubblica*; o
- (ii) li identifichi per iscritto come soggetti passivi dell'audizione, esame, investigazione da parte di un'*autorità pubblica* che procede all'indagine.

3.26 Lesioni fisiche e/o danni ai beni

Infortunio, malattia, infermità, morte o sofferenze psichiche di una persona fisica; o danno a, distruzione, rottura o perdita d'uso di qualsivoglia bene.

3.27 Manager

Ogni persona fisica che è stata, è o durante il *periodo di polizza* diventa:

- (i) amministratore (i.e. il membro del consiglio di amministrazione o di altro equivalente organo di amministrazione di una società, anche in ordinamenti stranieri) o dirigente di una società, **ma non un revisore contabile esterno di una società o l'organo di una procedura legata all'insolvenza di una società;**
- (ii) un *dipendente* della società;
- (iii) un *amministratore di fatto*;
- (iv) un amministratore occulto (shadow director)
- (v) un *amministratore di un ente esterno*;
- (vi) Membro del Collegio Sindacale o di altro equivalente organo di controllo di una società, anche in ordinamenti stranieri];
- (vii) Membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- (viii) Direttore generale ex art. 2396 c.c.;
- (ix) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998;
- (x) Compliance officer;

ma solo quando e nella misura in cui questo *manager* agisce in nome e per conto della società ed esercita le funzioni di cui ai punti (i) - (x) di cui sopra.

- (vi) la nozione di *manager* è estesa fino ad includere:

- a) il coniuge o convivente more uxorio (ivi compresa ogni unione civile con persone dello stesso sesso, ove esistenti); e
- b) il tutore, gli eredi, i rappresentanti legali, curatori di una persona deceduta, incapace, insolvente o di un patrimonio sottoposto a procedure derivanti da insolvenza,

del *manager* indicato nei punti da (i) a (v) di cui sopra con riferimento agli atti, agli errori o alle omissioni, di tale *manager*.

3.28 Massimale

Le somme indicate nel punto 4 della scheda di polizza.

3.29 Massimale Ulteriore

L'ammontare specificato nel punto 6 della scheda di polizza che è disponibile, nei termini indicati dall'articolo 1.1 Responsabilità del manager - (iii) Ripristino del massimale, per qualsiasi danno, quando il *massimale* originario è esaurito.

3.30 Operazione

Uno dei seguenti eventi:

- (i) il *contraente* viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto; o
- (ii) qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti del *contraente* o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione del *contraente*; o
- (iii) una *società* che quota i suoi *titoli* in qualsiasi mercato.
- (iv) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del **Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale**.

3.31 Periodo di osservazione

Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del *periodo di polizza* durante il quale può essere denunciata per iscritto all'*assicuratore* una *richiesta di risarcimento* rivolta all'*assicurato* per la prima volta in questo periodo o nel *periodo di polizza*, con riferimento ad un atto, errore o omissione che accade prima della scadenza del *periodo di polizza*.

3.32 Periodo di polizza

Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate al punto 3 della scheda di polizza.

3.33 Persona assicurata

Qualsiasi:

- (i) *manager*

3.34 Polizza spese legali

Una polizza che presta esclusivamente o principalmente una copertura delle spese legali.

3.35 Procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

Ogni procedimento iniziato contro una *persona assicurata* da un'*autorità pubblica* volto a determinare:

- (i) la confisca, l'espropriazione, la sospensione o il blocco dei diritti di proprietà di beni mobili o immobili di una *persona assicurata*;
- (ii) un diritto di prelazione o di pignoramento sui beni mobili o immobili della *persona assicurata*;
- (iii) un divieto temporaneo o permanente per la *persona assicurata* di detenere una carica o svolgere una funzione di amministratore o dirigente;
- (iv) una restrizione della libertà di tale *persona assicurata* che imponga uno specifico domicilio o la detenzione;
- (v) l'espulsione di una *persona assicurata* in seguito alla revoca, per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato, di un titolo adeguato, in corso di validità, e legittimo ai fini della permanenza quale immigrato.

3.36 Responsabilità del manager

Ogni effettivo o asserito:

- (i) atto, errore o omissione di un *manager* o che derivi esclusivamente dallo svolgimento di funzioni direttive e di supervisione
- (ii) *responsabilità derivante da rapporti di lavoro* di un *manager*.

Con riferimento esclusivo alle azioni sociali di responsabilità, è responsabilità del manager ogni presunto atto, errore od omissione.

In deroga al disposto dell'art. 1900 del codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave

3.37 Responsabilità della società

Ogni responsabilità, effettiva o asserita, derivante da ogni atto, errore o omissione della *società*, **con esclusione della responsabilità derivante da rapporti di lavoro.**

3.38 Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro

Qualsiasi responsabilità derivante da ogni atto, errore od omissione effettivo o asserito, in relazione a:

- (i) l'impiego di qualsiasi passato, presente o futuro *dipendente* o *persona assicurata* di una *società*;
- (ii) la possibile assunzione di una persona;

- (iii) molestie o discriminazione contro qualsiasi terzo che non è un *dipendente*.

3.39 Richiesta di risarcimento

- (i) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla *Società o da un Assicurato*, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un *Assicurato* la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi *atto illecito* specificato;
- (ii) un procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo o arbitrale, ivi compresa una domanda riconvenzionale che abbia ad oggetto un risarcimento o la pronuncia di qualsivoglia altro rimedio riparatorio da parte del giudice;
- (iii) un procedimento penale;

relativi ad uno specifico atto, errore o omissione.

- (iv) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.8) un procedimento di estradizione;
- (v) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.9) un *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

3.40 Richiesta di risarcimento U.S.A.

Una *richiesta di risarcimento* promossa o sostenuta entro la giurisdizione degli, o ai sensi delle leggi degli, Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti.

3.41 Servizi di pubbliche relazioni

I servizi prestati dai *consulenti di pubbliche relazioni* al fine di mitigare l'effetto negativo o il potenziale effetto negativo sulla reputazione di una *persona assicurata*.

3.42 Società

Il *contraente* o una qualsiasi *controllata*.

3.43 Team di assistenza legale

La persona che, su richiesta della persona assicurata, verrà incaricata da AIG Europe S.A. di fornire la prestazione in garanzia.

3.44 Titolo

Ogni titolo che rappresenta un debito della o una partecipazione nel capitale di una *società*.

4. Esclusioni

Esclusioni applicabili a tutte le Coperture Assicurative

L'assicuratore non dovrà corrispondere alcun indennizzo in relazione a un danno:

4.1 Condotta

Derivante da, basata su o attribuibile a:

- (i) il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'*assicurato* non aveva legalmente diritto;
- (ii) la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento,

nel caso che uno dei fatti di cui sopra è definitivamente accertato da un tribunale o da un collegio arbitrale o a seguito di un'ammissione formale per iscritto da parte dell'*assicurato*.

4.2 Richieste di risarcimento e circostanze precedenti

Derivante da, basato su o attribuibile a:

- (i) fatti contestati in o fatti relativi agli stessi atti, errori, omissioni o contenuti in una Richiesta di Risarcimento che è stata notificata o in una circostanza di cui è stata data notifica in una polizza di cui la presente costituisce un rinnovo o una sostituzione o che segue temporalmente; oppure ancora fatti, errori ed omissioni da cui, antecedentemente alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento, anche non denunciati;
- (ii) qualsiasi pendente o precedente procedimento civile, amministrativo, penale, o regolamentativo, investigazione, arbitrato o aggiudicazione conosciuto alla data di continuità, o derivante o attinente agli stessi o essenzialmente gli stessi fatti come risultanti da tali procedimenti.

4.3 Lesioni fisiche e / o danni ai beni

in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* rivolta per *lesioni personali e / o danni ai beni*. Tale esclusione non si applica a:

- (i) qualsiasi *richiesta di risarcimento* per sofferenza psichica connessa ad una *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*; o
- (ii) l'estensione 2.3 - Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni.

4.4. Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da Assicurati

derivante da, basata su, o attribuibile a, qualsiasi *richiesta di risarcimento U.S.A.* che è avanzata da o per conto di qualsiasi:

- (i) *assicurato*; oppure
- (ii) *ente esterno* in cui tale *persona assicurata* serve o ha servito come *amministratore di un ente esterno*.

Tale esclusione non si applica a:

- (iii) qualsiasi *richiesta di risarcimento* nei confronti di qualsiasi *persona assicurata*:
 - a) per ogni violazione relativa a rapporti di impiego, avanzata da qualsiasi *persona assicurata*;

- b) avanzata da una *persona assicurata* per contributi o risarcimenti, se la *richiesta di risarcimento* deriva direttamente da un'altra *richiesta di risarcimento* diversamente disciplinata dalla presente Polizza;
 - c) avanzata da qualsiasi precedente amministratore o dirigente o *dipendente* di una *società o ente esterno*; oppure
 - d) avanzata da un curatore fallimentare, commissario liquidatore o fiduciario o liquidatore di una *società o ente esterno* direttamente o per conto di una *società o ente esterno*, o
- (iv) i *costi di difesa* di ogni *persona assicurata*.

Esclusioni applicabili alle Sezioni 1.1 - Responsabilità del Manager e 1.2 - Responsabilità della società.

L'assicuratore non è responsabile per i seguenti *danni*:

4.5. Inquinamento

derivanti da, basati su o attribuibili ad una *situazione di inquinamento* e dunque allo scarico, dispersione, rilascio, fuga, o registrazione, relativa a *inquinanti*, siano questi fatti reali, asseriti o minacciati, o qualsiasi ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione degli *inquinanti*. Questa esclusione non si applica ad i *costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della società (ii) - Costi di difesa della società relativi ad una *situazione di inquinamento*, se acquistata.

Esclusioni applicabili alle Sezioni 1.2 - Responsabilità della società e 1.3 - Responsabilità derivante da rapporti di lavoro

4.6 Diritti di proprietà intellettuale

In relazione ad ogni *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.

4.7 Le pratiche anticoncorrenziali

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materia: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui.

4.8 Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro

Rispetto alla sola Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della società, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da, basata su, o attribuibile alla *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*.

4.9 Servizi professionali

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o consulenza ad un acquirente o cliente dell'assicurato;

4.10 Benefit previdenziali

Derivanti da, basati su, o attribuibili a obblighi relativi a *fondi pensione* relativi ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.

4.11 Contratto

Derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una *società* ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta. Tale esclusione non si applica alla responsabilità che sarebbe stata imputata alla *società* in assenza di tale contratto, a qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità derivante dai rapporti di lavoro* ed ad i *costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 Responsabilità della società - (iii) - Inadempimento Contrattuale, se acquistata.

4.12 Procedimenti sanzionatori

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia *ente assicurato*; posto che tale esclusione non si applica alle seguenti voci, se assicurabile:

- (i) *richieste di risarcimento* relative a *titoli*; o
- (ii) *richieste di risarcimento* da parte di qualsiasi autorità regolamentare per quanto riguarda:
 - a) legislazione in materia di salute e sicurezza;
 - b) *decessi di cui è responsabile la società (corporate manslaughter)*;
 - c) *responsabilità derivanti da rapporti di lavoro*.

4.13 ERISA

derivante da, basato su, o attribuibile a, un qualsiasi *fondo pensione*, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.

5. Richieste di risarcimento

Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le coperture assicurative acquistate:

5.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola "Claims made and reported"

La presente polizza offre copertura solo in relazione a:

- (i) *Richieste di risarcimento, inchieste preliminari, istruttorie* o altri eventi coperti nelle Estensioni che sono denunciate all'*assicuratore* nel più breve tempo possibile, dopo che il Direttore finanziario, il responsabile del Risk Management, o il responsabile dell'ufficio legale del *contraente*, per la prima volta diventa consapevole di questa *richiesta di risarcimento, inchiesta preliminare o investigazione* o di altro evento rilevante ai fini della copertura, ma in ogni caso non dopo la scadenza di:

- a) *il periodo di polizza o il periodo di osservazione; o*
- b) *i novanta giorni successivi alla scadenza del periodo di polizza o del periodo di osservazione purché la denuncia sia inviata all'assicuratore entro 90 giorni dopo che una simile richiesta di risarcimento è stata rivolta per la prima volta all'assicurato.*

Ogni *assicurato* può, durante il *periodo di polizza*, notificare all'*assicuratore* ogni circostanza che ragionevolmente ci si può aspettare dia luogo ad una *richiesta di risarcimento*. La denuncia deve includere le ragioni per le quali si denuncia la *richiesta di risarcimento* in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale *assicurato* e la parte richiedente il risarcimento.

Tutte le notificazioni relativi alle *richieste di risarcimento* o le circostanze devono essere inviate per iscritto a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via della Chiusa, 2

20123 Milano

Tel. 02 36 901

Fax. 02 36 90 222

5.2 Richieste di risarcimento e circostanze collegate

Se una *richiesta di risarcimento*, o una circostanza è denunciata all'*assicuratore* secondo i termini e le condizioni di polizza, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che richiami, sia avanzata sulla base di, sia derivante da, fondata su, o attribuibile ai fatti, atti, errori od omissioni allegati nella precedente *richiesta di risarcimento*, o descritti nella predetta circostanza, saranno considerate rivolte all'*assicurato* per la prima volta al tempo in cui è stata rivolta la prima *richiesta di risarcimento*, e denunciate all'*assicuratore* al tempo in cui la denuncia è stata fatta la prima volta.

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da, fondata su o attribuibile a:

- una *richiesta di risarcimento* o una serie di *richieste di risarcimento* derivanti da, fondata su o attribuibili ad atti, errori o omissioni continui, ripetuti o collegati, e
- commessi o meno da più di un *assicurato* e

- sia se diretti a, sia se concernenti una o più persone o enti, sarà considerata una singola *richiesta di risarcimento* per i fini di questa polizza.

5.3 Difesa e liquidazione

L'assicurato ha l'obbligo di difendersi ed opporsi ad ogni *richiesta di risarcimento* rivolta nei suoi confronti. L'assicuratore avrà il diritto di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione che concerna o che sia ragionevolmente probabile che concerna l'assicuratore. In caso di *richiesta di risarcimento*, ogni assicurato dovrà assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno.

Salvo quanto sopra, l'assicurato avrà il diritto di chiedere all'assicuratore di gestire la difesa di una *richiesta di risarcimento*, diritto che sarà esercitato per iscritto dal solo *contraente* per conto di tutti gli assicurati. **Questo diritto cesserà, se non esercitato, entro 30 giorni dalla data in cui la *richiesta di risarcimento* è rivolta all'assicurato.** L'assicuratore dovrà confermare l'assunzione della difesa di tale *richiesta di risarcimento* al *contraente* per iscritto. **Fino a tale accettazione da parte dell'assicuratore, gli assicurati non dovranno assumere alcuna iniziativa, o omettere alcun atto obbligatorio, così da pregiudicare i diritti di un assicurato o dell'assicuratore con riferimento a tale *richiesta di risarcimento*.** L'assicuratore sarà tenuto ad assumere la difesa di tale *richiesta di risarcimento* purché l'assicurato si sia attenuto a quanto indicato sopra. L'assicuratore non avrà alcun obbligo di continuare a difendere l'assicurato per una *richiesta di risarcimento*, una volta che il *massimale* sia stato corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile, ove applicabile.

Tutti gli assicurati dovranno, a loro spese, offrire piena assistenza, nei limiti della ragionevolezza, nel cooperare con l'assicuratore nell'investigazione, difesa, liquidazione, opposizione ad una *richiesta di risarcimento* o una circostanza che vi possa dar luogo, e offrire all'assicuratore tutta l'informazione relativa ad una *richiesta di risarcimento* o circostanza che vi possa dar luogo, che l'assicuratore possa ragionevolmente richiedere. L'assicuratore accetterà come necessaria l'esistenza di diversi consulenti legali ove reso necessario da un rilevante conflitto d'interessi tra assicurati.

Se una *richiesta di risarcimento* contro una *persona assicurata* è rivolta dalla società o dall'ente esterno, l'assicuratore non avrà l'obbligo di comunicare con un'altra *persona assicurata* o la società in relazione a quella *richiesta di risarcimento*.

Ai sensi di questa polizza potranno essere indennizzate solo le transazioni, le sentenze, i costi e le spese coperte in relazione alle quali l'assicuratore ha dato il suo assenso (che non può essere irragionevolmente ritardato o negato) o che (nel caso delle sentenze) siano derivati da un giudizio alla gestione del quale l'assicuratore abbia preso parte ai sensi del presente articolo.

L'assicurato o il *contraente* dovrà rimborsare all'assicuratore le somme da questi anticipate e che si accerti non siano dovute a titolo di indennizzo ai sensi di questa polizza.

5.4 Distribuzione

L'assicuratore sarà obbligato ad indennizzare i soli danni derivanti esclusivamente da una *richiesta di risarcimento* coperta. Se una *richiesta di risarcimento* concerne sia questioni relative a persone coperte sia questioni relative a persone non coperte, allora l'ente assicurato o la *persona assicurata* e l'assicuratore determineranno un'equa distribuzione del danno coperto da questa polizza sulla base dei principi giurisprudenziali di distribuzione delle percentuali di colpa, che prendano in considerazione l'esposizione legale e finanziaria delle parti coinvolte, ed i benefici dalle stesse ottenuti.

Se l'*assicuratore* e l'*ente assicurato* o la *persona assicurata* non riescono a raggiungere un accordo a riguardo della distribuzione del *danno* conformemente alla presente clausola entro 14 giorni, essi ne affideranno la determinazione ad un *arbitratore*, la cui decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti. L'*assicurato* interessato e l'*assicuratore* potranno rivolgersi per iscritto all'*arbitratore*

5.5 Pagamento di costi

Ove l'*assicuratore* non abbia assunto la difesa dell'*assicurato* rispetto ad una *richiesta di risarcimento*, secondo l'articolo 5.3 - Difesa e liquidazione, l'*assicuratore* dovrà anticipare tutti i *costi di difesa* e tutti gli altri costi e spese coperte, nei limiti di cui all'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile ed entro 21 giorni **da quando siano state ricevute ed accettate dall'*assicuratore* fatture sufficientemente dettagliate per questi costi.**

5.6 Surroga

Nel caso di un qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, l'*assicuratore* avrà il diritto di surroga nella misura di quanto pagato rispetto a tutti i diritti risarcitori, restitutori ed indennitari degli *assicurati* e **l'*assicurato* dovrà fornire all'*assicuratore* qualsiasi assistenza ragionevole a tal riguardo e non dovrà fare nulla che pregiudichi questi diritti.**

L'*assicuratore* non eserciterà i suoi diritti di surroga contro *persone assicurate* ed in connessione con una *richiesta di risarcimento*, salvo che esso possa affermare l'applicazione della Esclusione 4.1 - Condotta, a questa *richiesta di risarcimento* e *persona assicurata*. Con riferimento all'Estensione 2.4 - Polizza spese legali, l'*assicuratore* avrà diritto di surrogarsi nei diritti dell'*assicurato* ai sensi della *polizza spese legali* nei confronti dell'*assicuratore* di tale polizza, subito dopo qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, **e l'*assicurato* dovrà fornire e sottoscrivere tutta la documentazione predisposta a tal fine dall'*assicuratore*.**

5.7 OFAC

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

5.8 Precisazione Controllate Estere

La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.

6. Massimali e franchigie

6.1 Massimale

A questa polizza si applicherà un distinto *massimale* aggregato per ciascuna delle Coperture Assicurative indicate come acquistate nella scheda di polizza. Ciascun *massimale* è il limite aggregato della responsabilità dell'*assicuratore* con riferimento a tutti i *danni* rilevanti ai sensi di ciascuna Copertura Assicurativa, diversa dalla Copertura Assicurativa 1.1 (iii) - Ripristino del massimale; in relazione a tale ultima copertura assicurativa, il relativo massimale, indicato in scheda di polizza si applica in seguito all'esaurimento del *massimale* per la Copertura Assicurativa 1.1 per ogni *richiesta di risarcimento* che non sia una *richiesta di risarcimento* collegata o una circostanza collegata indicata nell'art. 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate. L'*assicuratore*, fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 del Codice Civile italiano, non avrà ulteriori obblighi oltre ai predetti limiti, indipendentemente dal numero degli *assicurati* o l'ammontare del *danno*, ed indipendentemente dal numero di *richieste di risarcimento* indicate nell'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate oppure a qualsiasi *periodo di osservazione*.

Le Estensioni di Copertura si applicano esclusivamente al *danno* coperto ai sensi delle Coperture Assicurative acquistate. Non sarà offerta alcuna copertura agli *enti assicurati*, ai sensi di nessuna Copertura Assicurativa o Estensione, ove sia stata acquistata esclusivamente la Copertura Assicurativa 1.1 Copertura della responsabilità del manager, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1.1(ii). Ove un sottolimito si applichi ad una Copertura Assicurativa o ad un'Estensione, tale sottolimito sarà il limite massimo di indennizzo che l'*assicuratore* sarà tenuto a corrispondere in aggregato ai sensi di questa polizza e della relativa Copertura Assicurativa o Estensione, con riguardo al *danno* sofferto ed indipendentemente dal numero di Coperture Assicurative acquistate.

6.2 Franchigia

Nessuna *franchigia* è a carico di una *persona assicurata*, ad eccezione di quelle indicate nella scheda di polizza, in relazione alle quali l'*assicuratore* indennizzerà solo l'ammontare dei *danni* che eccedono le eventuali *franchigie* applicabili.

A tutti i *danni* derivanti da qualsiasi *richiesta di risarcimento*, *inchiesta preliminare* o *investigazione* di cui all'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze connesse si applica una *franchigia* unica.

Nei casi in cui trovi applicazione una *franchigia*, se qualsiasi *ente assicurato* ha la facoltà o l'obbligo di tenere indenne una *persona assicurata*, ma non procede in questo senso entro 30 giorni per motivi diversi dall'insolvenza, l'*assicuratore* anticiperà a tale *persona assicurata* l'intero *danno* compreso nella *franchigia*, che sarà rimborsato dalla *società* all'*assicuratore* non appena sia ragionevolmente possibile.

Nel caso in cui una *persona assicurata* diventi legalmente obbligata a restituire a un *ente assicurato* le somme anticipate dall'*ente assicurato* per qualsiasi *richiesta di risarcimento*, l'*assicuratore* si impegna a pagare tale importo all'*ente assicurato*, per conto della *persona assicurata*, immediatamente dopo la ricezione di una comunicazione inviata dal *contraente* all'*assicuratore* contenente il richiamo a tale obbligo di rimborso gravante sulla *persona assicurata*.

Rinuncia alla franchigia: Ove una *franchigia* sia dovuta in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* ai sensi di qualsiasi Copertura Assicurativa acquistata con la presente polizza, l'*assicuratore* dovrà rinunciare al pagamento di detta *franchigia* da parte

dell'assicurato o dovrà rimborsare gli importi pagati a titolo di *franchigia*, dove, rispetto a tale *richiesta di risarcimento*, ci sia:

- (i) una decisione definitiva da parte di un tribunale o collegio arbitrale che escluda qualsiasi responsabilità a carico di tutti gli *assicurati* contro cui tale *richiesta di risarcimento* è rivolta, o
- (ii) sia stipulato un accordo completo e definitivo che esoneri tutti gli *assicurati* dalla responsabilità,

e gli atti sopra richiamati non impongano il pagamento di denaro o altri obblighi ad uno qualsiasi di tali *assicurati*.

7. Condizioni generali

7.1 Non annullabilità

In caso di dichiarazioni pre-contrattuali inesatte o reticenti, questa polizza non è annullabile o risolubile in tutto o in parte con riferimento ad una *persona assicurata*, e l'*assicuratore* non avrà alcun rimedio, fatta eccezione per il caso in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti siano rese con dolo e siano accertate dalla pronuncia definitiva di un tribunale o di un collegio arbitrale, ovvero a seguito di un'ammissione formale scritta da o per conto di una *persona assicurata*.

7.2 Risoluzione

Questa polizza non può essere risolta se non per il mancato pagamento del premio da parte del *contraente* ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile italiano.

7.3 Natura divisibile della polizza

Questa polizza è divisibile e copre ogni *assicurato* per il suo interesse individuale.

Con riferimento all'*Esclusione 4.1 - Condotta*, e ai contenuti di qualsivoglia modulo di proposta o dichiarazione resa ovvero dichiarazioni, garanzie, e informazioni espresse nei confronti dell'*assicuratore* in relazione a questa polizza, o a qualsiasi polizza di cui la presente costituisca il rinnovo o la sostituzione:

- (i) con riferimento a qualsiasi *persona assicurata*: nessuna dichiarazione resa da o per conto di una *persona assicurata*, o informazione o conoscenza posseduta da una *persona assicurata* né qualsiasi atto, errore o omissione di una *persona assicurata*, sarà imputato a qualsiasi altra *persona assicurata*, al fine di stabilire se una *persona assicurata* è coperta dalla polizza;
- (ii) per quanto riguarda qualsiasi *ente assicurato*: solo le dichiarazioni e le informazioni a conoscenza di un Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore Finanza e Capo dell'Ufficio Legale del *contraente*, o di qualsiasi persona che ha sottoscritto la dichiarazione o il modulo di proposta relativo a questa polizza, saranno imputati a tutti gli *enti assicurati*.

7.4 Altre assicurazioni e indennizzo

Questa polizza si applica sempre in eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed eseguibile a disposizione dell'*assicurato*, salvo quanto indicato nell'*Estensione 2.4 - Polizza Spese Legali*.

Per quanto riguarda gli *enti esterni*, l'assicurazione prestata da questa polizza si applica in eccesso rispetto a: (i) qualsiasi indennizzo fornito da un *ente esterno*; e (ii) qualsiasi altra assicurazione eseguibile emessa a favore un *ente esterno* a beneficio dei suoi amministratori, dirigenti o *dipendenti*.

7.5 Variazioni del rischio

L'*assicuratore* non è responsabile per il *danno* derivante da, basato su, o attribuibile ad un qualsiasi atto, errore o omissione commessi dopo la data di decorrenza di un'*operazione*, a seguito della quale la presente polizza cesserà di prestare ogni copertura ai sensi e per gli effetti della prima parte del comma 5 dell'art. 1898 del Codice civile italiano (aggravamenti del rischio tali che l'*assicuratore* non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto).

La copertura si applicherà ad un soggetto soltanto per ogni atto, errore o omissione oggetto di questa polizza che si verificano dopo la data in cui tale soggetto è diventato un *assicurato*.

7.6 Controversie

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di *polizza*, le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il *Contraente* e l'*Assicuratore*), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

7.7 Denuncia e poteri

Il *contraente* agirà per conto delle sue *controllate* e di ogni singolo *assicurato* per quanto riguarda l'invio della denuncia di una *richiesta di risarcimento*, il pagamento dei premi e l'eventuale rimborso di premi ai sensi di questa polizza, la ricezione e l'accettazione di tutte le appendici emesse come parte di questa polizza e l'esercizio o il rifiuto di un diritto ad un *periodo di osservazione*.

7.8 Divieto di cessione del contratto

Questa polizza e qualunque diritto da essa derivante non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*assicuratore*.

7.9 Legge applicabile

Questa polizza e ogni questione relativa alla sua interpretazione, validità o la gestione è regolata dalla legge italiana.

7.10 Diritti dei terzi

Nulla in questa polizza intende conferire alcun diritto a terzi, diversi dagli *enti assicurati* e dalle *persone assicurate*.

7.11 Rubriche, Titoli, altri riferimenti

Le definizioni nelle rubriche e nei titoli di questa polizza servono esclusivamente come riferimenti indicati per comodità e non si può fare riferimento ad essi per interpretare questo contratto. Le parole e le espressioni al singolare comprendono il plurale e viceversa. In questa polizza, le parole in corsivo hanno un significato particolare e sono definite o menzionate nella Scheda di polizza o nelle definizioni di polizza. Le parole non specificamente definite in questa polizza hanno il significato ad esse normalmente attribuito. I riferimenti alla legislazione devono intendersi riferiti alla legge italiana, se non sia specificato altrimenti, e includono ogni successiva modifica o revisione e le legislazioni equivalenti delle altre giurisdizioni. Un riferimento qui contenuto a "questa polizza" o "la presente polizza" indicherà il riferimento solo a quelle Coperture Assicurative indicate qui che sono mostrate nella scheda di polizza come acquistate.

7.12 Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

- c)breve descrizione del motivo di lamentela;
- d)copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e)ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

L'ASSICURATORE

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato le Condizioni di Assicurazione ed in particolare di aver soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

- 4. - ESCLUSIONI
- 5.1 - DENUNCIA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO E CIRCOSTANZE – CLASUOLA “CLAIMS MADE AND REPORTED –
- 5.3 - DIFESA E LIQUIDAZIONE
- 5.4 - DISTRIBUZIONE
- 6 - MASSIMALI E FRANCHIGIE
- 7.1 - NON ANNULLABILITA’
- 7.2 – RISOLUZIONE
- 7.4 - ALTRE ASSICURAZIONI E INDENNIZZO
- 7.5 - VARIAZIONI DEL RISCHIO
- 7.6 – CONTROVERSIE

IL CONTRAENTE